



Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni Savena-Idice

Deliberazione n. 60

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della
Giunta

OGGETTO:

CONVENZIONE PER LE FUNZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA E TERRITORIALE - ADEGUAMENTO CONVENZIONE - PROPOSTA AL CONSIGLIO

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 14 e minuti 30 nella sede dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
MINGHETTI GABRIELE	PRESIDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROCCA ALBERTO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPADONI PIERDANTE	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LELLI LUCA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PANZACCHI BARBARA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume le funzioni di Segretario la Dott.Ssa Viviana Boracci la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MINGHETTI GABRIELE nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore 15:30.

LA GIUNTA

DATO ATTO che:

- con atto costitutivo in data 18.12.2014 Rep. N. 9 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna 2 in data 23.12.2014 serie 3 n. 7449 i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro e Ozzano dell'Emilia e San Lazzaro di Savena hanno costituito l'Unione dei Comuni Savnea-Idice in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 D.L. 78/2010 e successive modificazioni e alla L.R. 21/2012;
- l'art. 30 del D.lgs 267/2000 prevede la possibilità per gli Enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato e continuativo funzioni e servizi determinati con possibilità di delegare delle funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

VISTO lo Statuto vigente dell'Unione, approvato dai Consigli dei Comuni aderenti, ed in particolare:

- l'art. 5 il quale individua nei compiti dell'Unione la promozione ed integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- gli artt. 6 e 7 che prevedono che i Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati tra i quali gli appalti di fornitura di beni e servizi;

VISTE le seguenti deliberazioni consiliari adottate dai Comuni membri per l'attivazione del servizio associato in materia di attività di promozione turistica e territoriale:

- atto n. 13 in data 15.03.2016 del Comune di Loiano
- atto n. 12 in data 30.03.2016 del Comune di Monghidoro
- atto n. 20 in data 31.03.2016 del Comune di Monterenzio
- atto n. 12 in data 09.03.2016 del Comune di Ozzano dell'Emilia
- atto n. 4 in data 03.02.2016 del Comune di Pianoro

CONSIDERATO che il Consiglio con atto n. 14 del 28.04.2016 ha stabilito di gestire su delega dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro e Ozzano dell'Emilia, in forma associata il "Servizio di Promozione Turistica e Territoriale", approvando lo schema di convenzione già approvato dai Comuni membri con gli atti sopra citati;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni Savena Idice n. 56 del 09-08-2016 di proposta al Consiglio di adeguamento della summenzionata convenzione di delega con le quali si riteneva di modificare il comma n. 2 dell'art. 2 della convenzione di cui trattasi come segue:
"Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti *fatta eccezione per il conferimento all'Unione del servizio IAT (Ufficio di informazione e accoglienza turistica) che resterà fino al 31.12.2017 in capo al solo Comune di Monghidoro, ciò nelle more dell'approvazione dei provvedimenti e dei criteri da parte della Giunta Regionale così come indicato all'art. 13 della L.R. 4/2016* "Ordinamento Turistico Regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica) e s.m.i.;

- La Delibera di Giunta n. 68 del 19-09-2017 di proposta al Consiglio di adeguamento della summenzionata convenzione di delega con le quali si riteneva di modificare il comma n. 2 dell'art. 2 della convenzione di cui trattasi come segue:

“Da tale data l’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell’Unione e dai singoli enti *fatta eccezione per il conferimento all’Unione del servizio IAT (Ufficio di informazione e accoglienza turistica) che resterà fino al 31.12.2018 in capo al solo Comune di Monghidoro, ciò nelle more dell’approvazione dei provvedimenti e dei criteri da parte della Giunta Regionale così come indicato all’art. 13 della L.R. 4/2016* “Ordinamento Turistico Regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica) e s.m.i.;

VISTE pertanto le successive Deliberazioni consiliari dei singoli comuni membri di recepimento dell’adeguamento della convenzione relativamente alla variazione apportata all’art. 2 c. 2:

- atto n. 54 del 25.10.2016 e atto n.62 del 28.11.2017 del Comune di Loiano;
- atto n. 54 del 29.09.2016 del Comune di Monterenzio;
- atto n. 69 del 28.09.2016 del Comune di Ozzano dell’Emilia;
- atto n. 50 del 31.08.2016 e atto n. 48 del 29.11.2017 del Comune di Monghidoro;

DATO ATTO che il Comune di Pianoro, esaminata la proposta di adeguamento dell’art. 2 c. 2, non ha ritenuto necessario adottare alcun atto in merito, lasciando pertanto all’Unione la competenza di approvare la modifica di cui trattasi con gli appositi atti giuntali e consiliari che verranno trasmessi ai Comuni per opportuna informazione;

DATO ATTO altresì:

- che, ad oggi, è ancora in corso lo studio, da parte della Regione Emilia-Romagna, volto alla riforma degli uffici turistici e tra le cui finalità vi sarà l’elevazione degli standard di servizio, l’uniformità delle realtà della Destinazione Turistica, l’elaborazione di un protocollo a cui attenersi su procedure e servizi collaterali coesistenti con la funzione pubblica;
- che, pertanto, i provvedimenti e criteri da parte della Giunta Regionale così come indicato all’art. 13 della L.R. 4/2016 non sono stati ancora approvati;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra espresse, di modificare ulteriormente la proposta di Convenzione approvata con la sopracitata Delibera di Giunta n. 68 del 19-09-2017 come segue:

“Da tale data l’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell’Unione e dai singoli enti *fatta eccezione per il conferimento all’Unione del servizio IAT (Ufficio di informazione e accoglienza turistica) che resterà in capo al solo Comune di Monghidoro, ciò nelle more dell’approvazione dei provvedimenti e dei criteri da parte della Giunta Regionale così come indicato all’art. 13 della L.R. 4/2016* “Ordinamento Turistico Regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della L.R. 4 MARZO 1998, N. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica) e s.m.i.;

RITENUTO OPPORTUNO sottoporre la bozza di convenzione contenente le modifiche sopra indicate di cui all’allegato “A”, per l’approvazione del primo Consiglio utile;

VISTI il vigente Statuto e il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267);

ACQUISITI, ai sensi del vigente art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267), i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Responsabile dell'Area interessata e dal Responsabile Finanziario;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la bozza di convenzione di cui all'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto da sottoporre all'approvazione del primo Consiglio utile;

Successivamente,

LA GIUNTA

VISTA l'urgenza, con separata e unanime votazione, resa nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico 2000, sull'ordinamento degli Enti Locali.

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE

(Città Metropolitana di Bologna)

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE ED I COMUNI DI
LOIANO, MONTERENZIO, MONGHIDORO, PIANORO, OZZANO DELL'EMILIA, PER
IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA E
TERRITORIALE**

Rep. n.

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ... del mese di ... nella Sede dell'Unione dei
Comuni Savena-Idice

TRA

Il COMUNE DI LOIANO, rappresentato dal Sindaco reggente, Sig. Alberto Rocca, nato a Loiano
(BO) il 16/04/1966 la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua
qualità legale rappresentante del Comune di Loiano (codice fiscale: 80008290373), autorizzata in
esecuzione delle deliberazioni di Consiglio comunali esecutive n. 13 del 15.03.2016, n. 54 del
25.10.2016 e n. 62 del 28.11.2017;

Il COMUNE DI MONGHIDORO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Alessandro Ferretti
nato a Monghidoro (Bo) il 02/11/1957 il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in
proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Monghidoro (codice fiscale:
00562720375), autorizzato in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio comunali esecutive n. 12
del 30.03.2016, n. 50 del 31.08.2016, n. 48 del 29.11.2017;

Il COMUNE DI MONTERENZIO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Pierdante Spadoni
nato a Milano (MI) il 29/04/1966 il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma
nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Monterenzio (codice fiscale: 80013710373),
autorizzato in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio comunali esecutive n. 20 del 31.03.2016,
n. 54 del 29.09.2016;

Il COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Luca Lelli
nato a Bologna (BO) il 17/05/1976 il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio
ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Ozzano dell'Emilia (codice fiscale:
00573110376), autorizzato in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio comunali esecutive n. 12
del 09.03.2016 e n. 69 del 28.09.2016;

Il COMUNE DI PIANORO, rappresentato dal Vice Sindaco pro-tempore, Sig.ra Franca Filippini
nata a Pianoro (BO) il 16/01/1960 la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio
ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Pianoro (codice fiscale: 00586340374),
autorizzata in forza del provvedimento sindacale "Nomina e delega delle funzioni assessorili" e in
esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 03.02.2016, esecutiva;

l'UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE - codice fiscale 02961561202 – rappresentata dal
Presidente, Sig. Gabriele Minghetti, nato a Pianoro il 02/05/1956, il quale dichiara di intervenire nel
presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante dell'Unione dei Comuni
Savena-Idice in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. _____, dichiarata immediatamente
eseguibile;

PREMESSO CHE:

- l'Unione dei Comuni Savena-Idice è istituita ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012, a seguito dell'allargamento istituzionale dell'Unione Montana Valli Savena-Idice costituita a far data dal 31.10.2009, ai sensi della L.R. 10/2008 e successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 27 febbraio 2009 che è subentrata alla soppressa Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi;
- l'Unione dei Comuni Savena-Idice è ambito ottimale ai sensi della L.R. 21/2012;
- con atto consiliare n. 45 del 21.07.2015 il Comune di San Lazzaro di Savena ha approvato il recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni Savena-Idice;
- lo statuto dell'Unione all'art. 7 prevede che il conferimento delle funzioni all'Unione si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni che approvano la convenzione associativa;
- I Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro, Ozzano dell'Emilia intendono conferire, nel rispetto della normativa citata, le proprie funzioni e competenze in materia di Promozione turistica e territoriale all'Unione dei Comuni che provvederà ad esercitarle in forma associata per conto degli stessi Comuni mediante il Servizio Turistico Associato;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è l'attivazione di un "servizio associato in materia di promozione turistica e territoriale"
2. Il conferimento ha ad oggetto i seguenti flussi di attività (da intendersi come elencazione esemplificativa e non esaustiva):
 - programmazione, coordinamento e valorizzazione di una rete di attività di promozione turistica e valorizzazione territoriale, al fine di promuovere al meglio l'offerta del territorio interessato;
 - definizione di una politica di valorizzazione turistica integrata, improntata all'integrazione ed alla valorizzazione delle specifiche vocazioni locali, in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse disponibili;
 - sviluppo e definizione di azioni di programmazione, valorizzazione, produzione e diffusione turistica;
 - concertazione delle progettualità e delle priorità, la valorizzazione e la circuitazione delle singole eccellenze presenti nel territorio di riferimento;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI
SAVENA-IDICE NR. 60 DEL 14/05/2019

- definizione e programmazione unitaria, degli eventi e delle iniziative di promozione turistica del territorio, definendo anche il relativo budget e la compartecipazione economica di eventuali partner, anche attraverso specifiche Convenzioni con altri Enti;
- elaborazione e gestione di azioni progettuali condivise, ricerca dei relativi finanziamenti, presentazione delle domande per l'ammissione alle linee di finanziamento regionali, provinciali, comunitarie ed eventualmente a contributi privatistici;
- promozione della partecipazione dei soggetti pubblici e privati, singoli o associati, alla costruzione di un più ampio sistema territoriale, anche al fine di favorire il consolidamento e il rilancio del tessuto economico, civile e sociale;
- elaborazione di progetti di comunicazione integrati, coordinamento e gestione dei profili operativi e promozionali;
- definizione di un piano di attività promozionale del territorio dell'Unione, attraverso la partecipazione a fiere di settore, convegni, work shop specialistici, etc..;
- consolidamento e lo sviluppo dei rapporti con altri soggetti e istituzioni pubbliche e private che fungono da terreno di confronto, raccordo e creazione di servizi per l'attività turistica;
- definizione e programmazione unitaria, di concerto con i Comuni aderenti, degli eventi e delle iniziative di promozione turistica del territorio, definendo anche il relativo budget e la compartecipazione economica di eventuali partner, anche attraverso specifiche Convenzioni con altri Enti;
- elaborazione e gestione di azioni progettuali condivise, ricerca dei relativi finanziamenti, presentazione delle domande per l'ammissione alle linee di finanziamento regionali, provinciali, comunitarie ed eventualmente a contributi privatistici;
- promuovere la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, singoli o associati, alla costruzione di un più ampio sistema culturale territoriale, anche al fine di favorire il consolidamento e il rilancio del tessuto economico, civile e sociale;

- analisi e sviluppo di forme di collaborazione con soggetti privati per la compartecipazione finanziaria, attraverso l'elaborazione di un business plan e lo sviluppo di strategie di fund raising;
- definizione di un progetto comunicativo unitario, coordinamento e gestione dei profili operativi (stampe, brochure, manifesti, locandine, etc..) e promozionali (social network, ITC, etc..);
- definizione di un piano di attività promozionale del territorio, attraverso la partecipazione a fiere di settore, convegni, work shop specialistici, etc..;
- consolidamento e lo sviluppo dei rapporti con altri soggetti e istituzioni pubbliche e private che fungono da terreno di confronto, raccordo e creazione di servizi per l'attività turistica;
- attività di rappresentazione dei Comuni all'interno di eventuali Accordi o Convenzioni con soggetti esterni.

3. È istituito un gruppo tecnico composto dai referenti di ciascun ente aderente alla presente convenzione, per il supporto ed il coordinamento delle attività derivanti dalla presente convenzione. I lavori del gruppo tecnico saranno coordinati dall'Unione di Comuni, la quale svolgerà anche le funzioni di segreteria ed avrà cura di redigere il verbale di ogni incontro.

4. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

5. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

6. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 8.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti *fatta eccezione per il conferimento all'Unione del servizio IAT (Ufficio di informazione e accoglienza turistica) che resterà in capo al solo Comune di*

Monghidoro nelle more dell'approvazione dei provvedimenti e dei criteri da parte della Giunta Regionale così come indicato all'art. 13 della L.R. 4/2016.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato o distaccato dai Comuni conferenti (e/o dalla soppressa Comunità montana), nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni sarà fatto in relazione al numero di abitanti dei Comuni costituenti l'Unione al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di riferimento, sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla giunta dell'unione, sentiti i comuni interessati. Per il finanziamento degli investimenti si applica quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

5. L'Unione può intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. L'approvazione del bilancio preventivo annuale costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

7. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di 45 giorni prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto della gestione nel termine di 30 gg. prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

8. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni sui bilanci dei singoli Comuni, devono dare motivata comunicazione ai Comuni interessati per le conseguenti modifiche nei loro bilanci. In caso di difficoltà nel reperimento delle maggiori risorse da parte dei Comuni associati, la Giunta dell'Unione avvierà una procedura di verifica politico-amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 – SEDE

La sede del servizio è presso la Sede dell'Unione in Viale Risorgimento, 1 a Pianoro. Ai sensi dello Statuto possono essere istituiti uffici distaccati nell'ambito del territorio dell'Unione.

Art. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. La concessione all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono

in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione.

Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 7 – PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della L.R. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

Art. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso di cui al successivo articolo 9, e decorre dalla data di sottoscrizione.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

4. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

Art. 9 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Comune entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede, d'intesa con l'Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successivi. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

2. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

3. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

4. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

5. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

6. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai Comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

7. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

Art. 10 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 12 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 13 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/86.

Art. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente convenzione in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI LOIANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONGHIDORO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTERENZIO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI
SAVENA-IDICE NR. 60 DEL 14/05/2019

IL SINDACO DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

IL VICE-SINDACO DEL COMUNE DI PIANORO

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE



Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni Savena-Idice

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Delibera nr. **60**

Data Delibera **14/05/2019**

OGGETTO

CONVENZIONE PER LE FUNZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA E TERRITORIALE - ADEGUAMENTO CONVENZIONE - PROPOSTA AL CONSIGLIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 14/05/2019

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Viviana Boracci

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 14/05/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa Viviana Boracci



Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni Savena-Idice

DELIBERA DI GIUNTA N. 60 del 14/05/2019

OGGETTO:

**CONVENZIONE PER LE FUNZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA E
TERRITORIALE - ADEGUAMENTO CONVENZIONE - PROPOSTA AL CONSIGLIO**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO
IL PRESIDENTE
MINGHETTI GABRIELE**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO
DOTT.SSA BORACCI VIVIANA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).